Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 14 giugno 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1975 registro n. 8 Difesa, foglio n. 246

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIE D'ORO

(*Alla memoria*)

LOMBARDI Attilio Armando, nato l'8 novembre 1954 a Lesina (Foggia), carabiniere legione CC. Milano. — Giovane carabiniere in servizio antirapina a sede di agenzia bancaria, veniva affrontato da due malviventi armati e travisati che, dopo avergli minacciosamente intimato di consegnare le armi, aprivano il fuoco contro di lui. Benchè mortalmente colpito, sorretto da estrema determinazione, reagiva con pronta ed efficace azione di fuoco, riuscendo — prima di cadere esanime — ad abbatterne uno ed a ferire l'altro che si allontanava aiutato da un complice, senza portare a compimento l'impresa criminosa. Luminoso esempio di consapevole ardimento e di profonda dedizione al dovere spinta fino al supremo sacrificio. — Briosco (Milano), 14 novembre 1974.

MARITANO Felice, nato il 15 gennaio 1919 a Giaveno (Torino), mar. magg. CC., legione CC. Genova. — Già più volte decorato al valor militare e dieci volte solennemente encomiato per brillanti e rischiose operazioni di polizia giudiziaria, chiamato — su sua reiterata richiesta — a far parte di un nucleo speciale di polizia giudiziaria per la lotta contro il terrorismo, si distingueva — per intelligente capacità professionale e per coraggiosa dedizione al dovere — in una serie di azioni che conducevano fra l'altro a disarticolare una organizzazione eversiva, da tempo costituitasi per colpire e sovvertire le istituzioni dello Stato, ed a catturarne taluni pericolosi esponenti. Da ultimo, offertosi volontario per capeggiare rischioso appiattamento notturno presso una base operativa della banda armata, riusciva ad intercettare uno dei banditi, che affrontava con determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, anteponendo la propria persona a quella dei dipendenti. Benchè colpito gravemente al petto dal fuoco del malvivente, persisteva nella sua decisa reazione, sino a ferire l'aggressore e — ormai morente — ad incitare i suoi uomini a catturarlo. Decedeva poco dopo, immo-

lando in difesa della legge la sua esistenza e lasciando ai posteri un fulgido esempio di elette virtù militari e di esaltante dedizione al dovere. — Piemonte, Emilia, Lombardia e Robbiano di Mediglia (Milano), 27 maggio-15 ottobre 1974.

MESSINEO Emanuele, nato il 6 marzo 1949 a Marianopoli (Caltanissetta), carabiniere legione CC. Parma. — Informato della presenza di due individui sospetti in istituto di credito non esitava ad intervenire da solo sul posto. Mentre procedeva all'identificazione di uno di essi — essendosi l'altro allontanato poco prima — notato che lo stesso aveva estratto repentinamente una pistola, lo affrontava con determinazione e sprezzo del pericolo, ingaggiando una violenta colluttazione nel tentativo di disarmarlo. Fatto segno a numerosi colpi d'arma da fuoco e sebbene gravemente ferito, trovava ancora la forza di inseguire il malfattore ed estrarre la pistola di ordinanza per tentare una estrema reazione prima di abbattersi esanime al suolo. Fulgido esempio di elette virtù militari e di sublime senso del dovere spinto con serena consapevolezza fino al supremo sacrificio. — Maranello (Modena), 23 settembre 1974.

MEDAGLIA D'ARGENTO

(*Alla memoria*)

FISCHIONE Nerio, nato il 15 settembre 1932 a Tornimparte (L'Aquila), appuntato del Corpo degli agenti di custodia. — Appuntato del Corpo degli agenti di custodia in servizio presso uno stabilimento di pena, catturato come ostaggio nel corso di un tentativo di evasione da tre detenuti armati di pistola ed utilizzato da uno di questi per aprirsi la strada fino all'esterno del carcere, riusciva, dando prova di grande sangue freddo e di sprezzo del pericolo, a chiudere un cancello interno nei locali del carcere così da suddividere il gruppo dei rivoltosi. Si esponeva in tal modo alla rabbiosa reazione di uno di costoro che gli esplodeva contro un colpo di pistola. Incurante della grave ferita riportata, che doveva pochi giorni dopo causarne la morte, non desisteva dal suo coraggioso comportamento tentando di inseguire il rivoltoso e contribuendo così al fallimento della criminosa impresa. Esempio spinto fino al supremo sacrificio di attaccamento al dovere e di consapevole audacia. — Carceri giudiziarie di Brescia, 5 agosto 1974.

(3853)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1975, n. **195.**

Aumento del finanziamento della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni ad integrazione delle somme già previste dal primo comma dell'articolo 39 della stessa legge per gli anni 1974 e 1975.

Restano ferme, anche in relazione al nuovo stanziamento, le disposizioni di cui all'ultimo comma del suddetto articolo 39 della citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

Alla copertura dell'onere di lire 5.000 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1975

LEONE

MORO — RUMOR — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 maggio 1975, n. **196.**

Concessione alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di un contributo speciale di lire 50 miliardi, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di un contributo speciale di lire 50 miliardi per l'esecuzione di programmi di sviluppo, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi a cura della regione il contributo di cui all'articolo precedente sarà versato alla regione medesima in ragione di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1975 e di 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1978.

Art. 3.

Il Ministro per le partecipazioni statali promuove annualmente, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, una conferenza con la partecipazione dei rappresentanti della regione, degli enti di gestione, dei sindacati e delle organizzazioni economiche. La conferenza esamina una relazione del Ministro sull'attuazione nella regione dei programmi degli enti di gestione e sulle proposte per i programmi successivi.

Art. 4.

All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1975 si provvede, quanto a lire 10 miliardi, a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e, quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1975

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 giugno 1975, n. **197**.

Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assume in gestione diretta i seguenti servizi attualmente affidati in appalto ad imprese private:

1) presso i cantieri iniezioni legnami delle ferrovie dello Stato: manipolazione di traverse iniettate o da iniettare con antisettici;

2) presso la divisione controllo viaggiatori e bagagli di Firenze: manovalanza ed apertura pacchi *C*.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad inquadrare a ruolo, secondo il prospetto di cui all'allegato *A* e con i criteri e le modalità specificati negli articoli seguenti, il personale che alla data del 1° novembre 1973 intratteneva rapporto di lavoro con le imprese appaltatrici dei servizi indicati al primo comma — anche se con utilizzazione in servizi diversi purchè compresi nello stesso contratto d'appalto — e che alla data di entrata in vigore della presente legge dipenda ancora da imprese private per l'espletamento di servizi ferroviari appaltati.

Art. 2.

L'inquadramento di cui al secondo comma del precedente articolo viene effettuato mediante concorsi speciali compartimentali per titoli, da indirsi con decreto del Ministro per i trasporti, per le qualifiche di seguito indicate, corrispondenti alle mansioni espletate dal personale interessato alle dipendenze delle imprese private:

manovale, per il servizio elencato al punto 1) dell'articolo 1, nonchè per il servizio di manovalanza di cui al punto 2) dello stesso articolo;

commesso, per il servizio di apertura pacchi *C*, di cui al punto 2) dell'articolo 1.

Gli inquadramenti saranno deliberati nel quantitativo delle dotazioni organiche in aumento alle due indicate qualifiche, che resta stabilito in 44 unità per la qualifica di manovale ed in 17 unità per la qualifica di commesso.

Nei bandi di concorso, le dotazioni organiche in aumento di cui al comma precedente saranno ripartite per servizio assunto in gestione diretta e per compartimento, secondo quanto indicato nel prospetto di cui all'allegato *A* della presente legge.

La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al primo comma dovrà essere presentata nel termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione dei bandi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'ammissione all'inquadramento a ruolo, oltre alle condizioni indicate al secondo comma dell'articolo 1 si richiede il possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'età non superiore a cinquanta anni, elevabile a cinquantacinque anni nel caso di anzianità accertata alle dipendenze di imprese appaltatrici di servizi ferroviari superiore a sette anni e fatte comunque salve le disposizioni di legge concernenti i titoli di precedenza e preferenza.

Coloro i quali non versino in tali condizioni ovvero non presentino la domanda nel termine perentorio fissato all'articolo 2, saranno esclusi dall'inquadramento con deliberazione del direttore generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Gli inquadramenti di cui all'articolo 2 sono deliberati mediante nomina in prova nella qualifica di concorso.

Le graduatorie dei concorsi verranno compilate tenendo conto esclusivamente delle giornate di effettiva utilizzazione nell'espletamento dei servizi elencati all'articolo 1, maturate dagli aventi titolo nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1973; a parità di giornate la preferenza è stabilita in base all'età. Eventuali giornate di prestazione promiscua verranno computate soltanto se l'utilizzazione nei servizi assunti in gestione diretta sia stata superiore alla metà dell'orario giornaliero di lavoro.

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato nomina la commissione per la formazione delle graduatorie dei concorsi, alla quale parteciperanno i rappresentanti del personale designati con i criteri di cui all'articolo 23 della legge 27 luglio 1967, n. 668, approva le graduatorie e delibera la nomina in prova degli aventi titolo nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 2.

Il diritto a conseguire la nomina in prova è subordinato al possesso: del titolo di studio di licenza di scuola elementare; dei requisiti di idoneità fisica previsti per le qualifiche di inquadramento dalle norme vigenti, da accertare con i criteri delle visite di revisione; dei requisiti di cittadinanza italiana e di buona condotta.

Tali requisiti, a pena di decadenza dal diritto alla nomina in prova, debbono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina, fatta eccezione per il titolo di studio che potrà essere conseguito entro un anno dalla data di decorrenza della nomina in prova. Decadono altresì dal diritto alla nomina coloro i quali versino nelle situazioni previste all'articolo 5, secondo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425. I posti non coperti dai decaduti saranno conferiti a coloro che seguono in graduatoria.

Art. 5.

Il personale inquadrato a ruolo ai sensi della presente legge è iscritto al fondo pensioni ed all'opera di previdenza, in applicazione dell'articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

In luogo della predetta iscrizione al fondo pensioni, il personale medesimo ha facoltà di optare, entro sei mesi dalla data della nomina in prova, per la conservazione dell'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Dall'iscrizione al fondo pensioni sono comunque esclusi coloro i quali, alla data di decorrenza dell'assunzione in prova, abbiano superato il 50° anno di età. In tale caso gli interessati saranno iscritti, ove già non lo fossero, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il personale di cui ai precedenti secondo e terzo comma sarà trattenuto in servizio fino al raggiungimento del 60° anno di età nel caso in cui, per il disposto del quadro n. 9 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dovrebbe essere collocato in quiescenza al compimento del 58° anno di età.

Art. 6.

Il personale inquadrato a ruolo ai sensi della presente legge è collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti d'età previsti, in relazione alla qualifica rivestita, dal quadro n. 9 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, salva l'eccezione di cui al quarto comma del precedente articolo 5.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma compete il trattamento di quiescenza previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, purchè abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione, nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 42 del citato decreto purchè abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.

Ove alla data di raggiungimento dei limiti di età non siano stati maturati i dieci anni di servizio utile a pensione, il collocamento a riposo avverrà al compimento di tale periodo di servizio, ma comunque non oltre il 65° anno di età.

Art. 7.

All'articolo 7 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 e all'articolo 2 della legge 7 gennaio 1974, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« In mancanza dei requisiti fisici richiesti per l'inquadramento nella qualifica per la quale il dipendente concorre, l'inquadramento stesso sarà effettuato nella qualifica iniziale di un gruppo inferiore per la quale il concorrente sia riconosciuto fisicamente idoneo e semprechè per detta qualifica risultino vacanze di posti dopo che siano state esaurite le relative graduatorie ».

Art. 8.

La facoltà di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, può essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fino al 31 dicembre 1978 ed è estesa, fino alla stessa data, entro il limite del dieci per cento dell'organico complessivo fissato dall'articolo 1 della citata legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, per le categorie del personale direttivo e degli uffici.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 17 agosto 1974, n. 396, è abrogato.

Le situazioni di eccedenza rispetto agli organici, costituitesi nelle singole carriere e categorie di personale in applicazione dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, non costituiscono impedimento all'attuazione delle variazioni di cui all'articolo 12 della legge 12 febbraio 1974, n. 27, ferma restando la condizione che non venga superato l'onere finanziario globale stabilito dalla legge.

Art. 9.

All'articolo 13 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato ed integrato dalle successive leggi 18 febbraio 1963, n. 304 e 27 luglio 1967, n. 668, sono aggiunti i seguenti commi:

« La facoltà di cui al precedente comma, di mettere a concorso anche i posti che si renderanno vacanti in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio nell'anno successivo al bando e, per le qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio, nei due anni successivi al bando medesimo, può essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anche in mancanza di disponibilità nell'organico e nell'oltre organico alla data del bando di concorso.

Per le qualifiche per le quali, a norma del successivo articolo 17, è prescritto il conseguimento di abilitazioni a determinati servizi ovvero è richiesta la frequenza a corsi di formazione istituiti dall'Azienda, l'assunzione può essere effettuata con anticipo, non superiore comunque a tre mesi, rispetto al verificarsi delle vacanze ».

Art. 10.

Al quadro n. 7 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente le qualifiche cui si accede per concorso interno per esami con graduatorie di promovibilità ad esaurimento, l'asterisco da cui risulta contrassegnata la qualifica di macchinista, ai fini dell'applicazione dei commi quarto e quinto dell'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è soppresso.

Art. 11.

Nei confronti dei dipendenti idonei ai concorsi interni a macchinista i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già chiesto il rinvio della nomina ai sensi del quarto comma dell'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425, le disposizioni previste da detta norma continueranno ad aver effetto fino alla scadenza dell'anno di rinvio.

Ai dipendenti indicati al precedente comma è data, comunque, facoltà di rinunciare al rinvio della nomina con dichiarazione da presentare, a tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tali ipotesi, la nomina non può avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia.

Art. 12.

Le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 della legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle di cui all'articolo 81 della suddetta legge che prevedono anche la possibilità di

accordare soprassoldi connessi al trasferimento del personale ferroviario, sono applicabili anche al personale dirigenziale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, quando ne ricorrano le condizioni.

Per il predetto personale le prestazioni oltre l'orario di lavoro previsto nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, possono essere compensate anche con il premio di esercizio che è da corrispondere al medesimo, sulla base dell'articolo 70 della legge 11 febbraio 1970, n. 34.

Art. 13.

I quadri numeri 3, 4, 6 e 9, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive integrazioni sono modificati ed integrati nel senso indicato all'allegato *B* della presente legge.

Art. 14.

I capi squadra manovali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano utilizzati ai servizi delle manovre presso gli impianti dei Servizi materiale e trazione ed approvvigionamenti sono inquadrati, su domanda da prodursi entro 60 giorni dalla suddetta data, nella qualifica di primo manovratore.

Art. 15.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1973, n. 348, per « personale di altri impianti » deve intendersi anche:

a) il personale addetto alla condotta e alla scorta dei treni che trovasi fuori residenza, con intervallo nel turno di servizio anche superiore a 2 ore;

b) il personale che, prestando servizio in località diversa da quella ove ha il proprio domicilio, deve effettuare due turni di lavoro nella stessa giornata con intervallo fra l'uno e l'altro anche superiore a 2 ore.

Il personale di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) può essere ammesso ad usufruire delle mense aziendali nelle località ove queste sussistono e durante l'orario di apertura delle stesse stabilito in relazione alle necessità dell'impianto in funzione del quale tali mense vengono istituite.

Art. 16.

All'articolo 3 della legge 5 giugno 1973, n. 348, è aggiunto il seguente comma:

« Alle stesse condizioni, nei periodi in cui non è svolto servizio completo di mensa, può essere attuato altresì servizio freddo di mensa negli impianti in cui opera personale di condotta o di scorta treni o personale che effettui turni rotativi ».

Art. 17.

Il terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Qualora la classe di stipendio attribuita nella nuova qualifica all'atto della promozione risulti inferiore alla classe di stipendio immediatamente successiva a quella in godimento nella qualifica di provenienza, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire quest'ultima classe, spetta, nella nuova qualifica, la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella che sarebbe stata attribuita nella qualifica di provenienza ».

Art. 18.

L'allegato alla tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è modificato e integrato come segue:

« 3) da manovratore capo ad assistente di stazione o aiuto macchinista o macchinista T.M.;

4) da primo manovratore e manovratore ad assistente di stazione o gestore o aiuto macchinista o macchinista T.M.;

« 12) da capo squadra manovali ad aiuto macchinista od operaio qualificato o macchinista T.M.;

13) da manovale specializzato e da ausiliario di magazzino ad aiuto macchinista od operaio qualificato o macchinista T.M. o manovratore;

40) da manovale specializzato ad autista;

41) da aiuto macchinista T.M. ad aiuto macchinista ».

Art. 19.

Al quadro II — sezione *C* — della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, a decorrere dalla sua prima applicazione, è soppresso il primo parametro e il relativo stipendio annuo, previsto per la qualifica di primo deviatore.

Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente hanno effetto le norme previste ai precedenti articoli 17 e 18.

Art. 20.

Con la stessa decorrenza e con le stesse modalità previste dalla legge 16 febbraio 1974, n. 39, sono inquadrati nella qualifica di guardiano dei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato gli incaricati del servizio di guardamassi e i loro sostituti a termini dell'articolo 6 punto 3 del decreto del Ministro per i trasporti 27 luglio 1971, n. 10497.

Ai fini dell'inquadramento dei predetti incaricati e sostituti saranno formate graduatorie compartimentali distinte per uffici lavori compartimentali.

L'inquadramento viene deliberato nel quantitativo della dotazione organica in aumento alla qualifica di guardiano, stabilito in numero 199 unità per guardiano in mansioni di guardamassi.

Art. 21.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facoltà di bandire, anche in deroga alle riserve di posti previsti dalle vigenti disposizioni in favore di particolari categorie di candidati, concorsi distinti per la copertura di aliquote di posti vacanti nella qualifica di guardiano — da destinare a mansioni di guardamassi in predeterminati tratti di linea — riservati ai cittadini che dimostrino di conoscere la lingua tedesca a mezzo della prova di lingua tedesca prevista dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, ovvero con le prove d'esame previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

I posti eventualmente non coperti su tali aliquote rimangono a disposizione dell'Azienda per i successivi concorsi riservati ai candidati di cui al precedente comma.

Art. 22.

L'articolo 16 della legge 17 agosto 1974, n. 396, è sostituito dal seguente:

« Al sedicesimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo:

" L'inquadramento decorre dal 1° gennaio 1971 per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 1° luglio 1971, ai soli effetti giuridici, per il personale che sarà assunto in base al concorso bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1970, n. 18155 " ».

Art. 23.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'esercizio 1975 in lire 1.065 milioni, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato farà fronte: per milioni 72, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 202; per milioni 490, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 110; per milioni 68, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1012; per milioni 435, con le disponibilità recate dai capitoli 101, 113, 114, 115 e 116 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1975

LEONE

MORO — MARTINELLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ALLEGATO *A*

SERVIZIO ASSUNTO DALLE F.S.	Compartimento	Qualifica	Posti
Manipolazione traverse presso i cantieri iniezioni legnami (art. 1, punto 1)	Firenze	Manovale	16
	Ancona	Manovale	9
	Reggio Calabria	Manovale	12
Manovalanza presso la divisione controllo viaggiatori e bagagli (art. 1, punto 2)	Firenze	Manovale	7
Apertura pacchi *C* presso la divisione controllo viaggiatori e bagagli (art. 1, punto 2)	Firenze	Commesso	17

ALLEGATO *B*

Quadro n. 3

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

Tabella O - Autisti

Tabella O-*bis* - Manovratori

Tabella P - Manovali

Tabella Q - Ufficiali delle navi traghetto

Tabella R - Personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto

... *Omissis* ...

TABELLA *B*

PERSONALE ESECUTIVO DELLE STAZIONI

Assistente capo di stazione

Assistente di stazione

Ausiliario di stazione

Deviatori:

Deviatore capo

Primo deviatore

Deviatore

Omissis ...

TABELLA *O-bis*

Manovratori:

Manovratore capo

Primo manovratore

Manovratore

... *Omissis* ...

Quadro n. 4

... *Omissis* ...

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

... *Omissis* ...

Personale esecutivo delle stazioni:

Assistente di stazione

... *Omissis* ...

Operai verificatori e tecnici I.E.:

... *Omissis* ...

Manovratori:

Manovratore

Omissis ...

Quadro n. 6

... *Omissis* ...

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

QUALIFICA	Promozioni per			
	Merito comparativo		Concorso interno per esame	
	Alle qualifiche	Anzianità minima	Alle qualifiche	Anzianità minima
	STAZIONI			
	... *Omissis* ...			
Assistente di stazione . . .	Assistente capo di stazione	7	Capo stazione	5
			Capo gestione	5
Deviatore capo	—	—	Assistente di stazione	—
			Gestore	—
Primo deviatore	Deviatore capo	3	Assistente di stazione (12)	5
			Gestore (12)	5
Deviatore	Primo deviatore (9)	3	Assistente di stazione (27)	5
			Gestore (27)	5
Ausiliario di stazione . .	Manovratore (21) (23)	3	Assistente di stazione (22)	8
	Deviatore (21) (23)	3	Gestore (22)	8
	AUTISTI			
	... *Omissis* ...			
	MANOVRATORI			
Manovratore capo	—	—	Assistente di stazione	—
			Gestore	—
			Aiuto macchinista	—
			Macchinista T.M.	—
Primo manovratore	Manovratore capo	3	Assistente di stazione (29)	5
			Gestore (29)	5
			Aiuto macchinista	—
			Macchinista T.M.	—
Manovratore	Primo manovratore (9)	3	Assistente di stazione (27)	5
			Gestore (27)	5
			Aiuto macchinista (30)	5
			Macchinista T.M. (30)	3
	MANOVALANZA			
	... *Omissis* ...			
Manovale specializzato . .	Capo squadra manovali (18)	5	Operaio qualificato (18)	3
	Autista (19) (28)	5	Aiuto macchinista (18)	5
	Manovratore (18) (31)	3	Macchinista T.M. (18)	3
Ausiliario di magazzino	Capo squadra manovali (18)	5	Operaio qualificato (18)	3
	Manovratore (18) (31)	3	Aiuto macchinista (18)	5
			Macchinista T.M. (18)	3
Manovale	Ausiliario di magazzino (8)	1	Operaio qualificato	3
	Manovale specializzato (8)	1		
	Autista (19)	5		
	Ausiliario di stazione (8) (15)	1		
	Ausiliario viaggiante (8) (15)	1		
	Aiuto macchinista T.M. (14)	2		
	Manovratore (32)	3		
	Deviatore (15)	3		

NORME

(Omissis).

12) Complessivamente nelle qualifiche di deviatore e di primo deviatore.

(Omissis).

29) Complessivamente nelle qualifiche di manovratore e di primo manovratore.

30) Complessivamente nelle qualifiche di manovale, manovale specializzato e manovratore o di manovale, ausiliario di magazzino e manovratore.

31) Previo conseguimento delle abilitazioni alla guida degli automotori di potenza inferiore ai 200 cavalli, agli scambi ed alle manovre.

32) Previo conseguimento delle abilitazioni ai freni, scambi e manovre per i manovali del servizio movimento; previo conseguimento delle abilitazioni alla guida degli automotori di potenza inferiore ai 200 cavalli, agli scambi ed alle manovre per i manovali dei servizi materiale e trazione ed approvvigionamenti.

Quadro n. 9

... *Omissis* ...

	Limiti di età	Limiti di servizio
Personale esecutivo delle stazioni:		
Assistente capo di stazione e assistente di stazione	62	30
Deviatore capo Primo deviatore Deviatore Ausiliario di stazione (1)	58	25

... *Omissis* ...

	Limiti di età	Limiti di servizio
Autisti:		
Autista	60	25
Manovratori:		
Manovratore capo Primo manovratore Manovratore	58	25

... *Omissis* ...

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

LEGGE 7 giugno 1975, n. **198.**

Incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo degli agenti di custodia, nei limiti delle vacanze esistenti nel ruolo organico degli appuntati e guardie, in ogni caso in numero non superiore a 1.500, un contingente di guardie ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che ne facciano nello stesso anno domanda ed abbiano ottenuto il nulla osta dalle competenti autorità militari.

Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

L'entità del contingente da reclutare viene stabilita annualmente di concerto con il Ministero della difesa ed è subordinata al prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle forze armate.

Il servizio delle guardie di custodia ausiliarie è, a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata è uguale a quella della ferma di leva per l'Esercito.

Le guardie di custodia ausiliarie sono assegnate alle scuole militari degli agenti di custodia per l'addestramento militare e tecnico-professionale della durata di tre mesi e, successivamente, agli istituti penitenziari per lo svolgimento dei servizi stabiliti dal Ministero di grazia e giustizia e, comunque, non eccedenti quelli istituzionali del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 2.

Le guardie di custodia ausiliarie sono soggette alle norme sullo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, in quanto applicabili, nonchè alle norme di servizio e disciplinari previste dal regolamento di tale Corpo, alle norme del regolamento di disciplina militare per l'Esercito ed alla legge penale militare.

Le guardie di custodia ausiliarie assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di agenti di custodia al termine del corso di addestramento di cui all'articolo 1 della presente legge; con la medesima decorrenza è loro attribuito il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per il carabiniere ausiliario.

Art. 3.

Le guardie di custodia ausiliarie sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio nel Corpo degli agenti di custodia, le disposizioni contenute nell'articolo 113 della legge 18 febbraio 1963, n. 173.

All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere ammessi a contrarre la ferma volontaria di anni tre, che decorre dalla data dell'iniziale reclutamento.

Art. 4.

Il Ministero di grazia e giustizia può, in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare le guardie di custodia ausiliarie dal servizio nel Corpo degli agenti di custodia.

Le guardie di custodia ausiliarie esonerate dal servizio vengono poste a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1975

LEONE

MORO — REALE — COLOMBO — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 7 giugno 1975, n. 199.

Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 59 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

« La presente legge ha efficacia fino all'entrata in vigore dell'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma sanitaria ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

« Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella *B* — quadri 1 e 2 — allegata alla presente legge, spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. 500.000 e di L. 350.000. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate in detta tabella — quadri 3, 4 e 5 — spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. 109.000, 89.000 e 74.000 ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

« I compensi per i medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella *B* — quadri 1 e 2 — sono ridotti rispettivamente a L. 250.000 e 175.000 qualora essi siano anche titolari di condotta medica ».

Art. 4.

I quadri 1 e 2 della tabella *B* allegata alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, sono modificati come segue:

« *Quadro 1*

Compenso mensile lordo . . . . L. 500.000

Asinara . . . . C.L.A.
Gorgona . . . . C.L.A.
Pianosa . . . . Stab. penit.
Capraia . . . . C.L.A. »

« *Quadro 2*

Compenso mensile lordo . . . . L. 350.000

Is Arenas . . . . C.L.A.
Isili . . . . C.L.A.
Mamone . . . . C.L.A. »

Art. 5.

All'onere annuo di L. 31.100.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'esercizio 1975, con i normali stanziamenti del capitolo 2001 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno stesso.

Art. 6.

La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1972; le altre disposizioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1975

LEONE

MORO — REALE — GULLOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1975, n. 200.

Modificazione allo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto in data 6 giugno 1939, n. 1305, con il quale è stato concesso il riconoscimento giuridico all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e ne è stato approvato lo statuto successivamente modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 22 giugno 1940, n. 388, 24 dicembre 1965, n. 1649 e 4 agosto 1971, n. 756;

Vista la deliberazione in data 21 maggio 1973, numero 119/73 di repertorio, con la quale il consiglio di amministrazione del predetto Ente ha deliberato di spostare il termine fissato dal terzo comma dell'art. 17 dello statuto per l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione stesso del bilancio consuntivo dell'E.N.A.S.A.R.C.O. e precisamente dal 30 aprile al 30 giugno successivo all'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' approvata la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, datata 21 maggio 1973, con la quale il termine fissato dal terzo comma dell'art. 17 dello statuto, per l'approvazione, da parte del consiglio stesso, del bilancio consuntivo del predetto Ente viene spostato dal 30 aprile al 30 giugno successivo all'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1975

LEONE

TOROS

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1975, n. **201**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della SS.ma Trinità, in Venezia-Mestre.

N. 201. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della SS.ma Trinità, in Venezia-Mestre.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1975, n. **202**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della Natività di Maria SS.ma e di S. Lorenzo, in Canosio.

N. 202. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Saluzzo 30 dicembre 1973, relativo all'unione perpetua « aeque principaliter » delle parrocchie della Natività di Maria SS.ma, in Canosio (Cuneo), e di S. Lorenzo, in frazione Preit dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1975, n. **203**.

Erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore alla Torre, in Cefalù.

N. 203. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cefalù 15 agosto 1973, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 16 agosto 1973 e 9 maggio 1974, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore alla Torre, in Cefalù (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° settembre 1974.

Ricostituzione del collegio dei tecnici previsto dall'art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visti gli articoli 17 e 28 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Visti il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e l'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il proprio decreto 23 marzo 1971, relativo alla costituzione del collegio di tecnici previsto nel sopraindicato art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del citato collegio per il triennio 1974-1976;

Viste le designazioni delle competenti associazioni sindacali comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota n. 13061/RS/1d-2 del 6 luglio 1974;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1973 e successive modificazioni, relativo alla composizione del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1973-1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Il collegio di tecnici, previsto dall'art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'accertamento della necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più dei coautori dell'opera stessa, è così costituito per il triennio 1° gennaio 1974-31 dicembre 1976:

Presidente:

Galtieri dott. Gino, capo dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica e membro del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

Membri effettivi:

Ferrara-Santamaria avv. prof. Massimo e Lombardo dott. Goffredo, per i produttori cinematografici;

Giraldi Franco e Amidei Sergio, per gli autori cinematografici.

Membri supplenti:

Fragola avv. Augusto, per i produttori cinematografici;

Massacci Domenico, per gli sceneggiatori.

Art. 2.

Le funzioni di segretario del collegio saranno disimpegnate dal Catalini dott. Giampiero, direttore di sezione in servizio presso l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Art. 3.

Ai membri, escluso il presidente, del collegio tecnico saranno corrisposti, per ogni giornata di partecipazione alle sedute del collegio, i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa relativa graverà sul cap. 2533 del bilancio del Ministero del tesoro - Servizi informazioni e proprietà intellettuale, per l'esercizio 1974 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1974

p. *Il Presidente*: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1975
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 377

(4400)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1974.

Ripartizione fra le regioni dello speciale fondo per gli asili-nido alimentato dai contributi di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (secondo acconto I.N.P.S. per l'anno 1974).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato;

Visti gli articoli 1 e 2 della stessa legge, per i quali, al fine di realizzare nel quinquennio 1972-76 la costruzione e la gestione di almeno tremilaottocento asili-nido, viene istituito apposito fondo da ripartire tra le regioni per la concessione di contributi in denaro ai comuni;

Visti gli articoli 9 e 10 per i quali lo speciale fondo per gli asili-nido viene alimentato:

a) da contributi semestralmente versati dallo I.N.P.S. al bilancio dello Stato;

b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi;

Visto il proprio precedente decreto in data 18 giugno 1974, con il quale è stata effettuata la ripartizione tra tutte le regioni del fondo statale di lire 14 miliardi per l'anno 1974, in conformità del disposto dell'art. 2, comma secondo della legge n. 1044;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, lettera *a*), della legge n. 1044, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha versato al bilancio dello Stato, quale secondo acconto per l'anno 1974, la somma di lire 10 miliardi;

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione di tale somma al fine di assicurare continuità di finanziamento nella esecuzione del piano per l'esercizio 1974;

Considerato che la ripartizione del fondo di cui all'art. 9, lettera *a*), in conseguenza, deve avvenire in base ai prospetti approvati con il richiamato proprio decreto del 18 giugno 1974;

Vista la variazione in aumento di lire 10 miliardi, disposta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, cap. 1116, per l'anno finanziario 1974, con decreto del Ministro per il tesoro, n. 105728 del 31 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1975, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 45;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra tutte le regioni di lire 10 miliardi del fondo speciale alimentato dai contributi di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e versati, quale secondo acconto per l'anno 1974, al bilancio dello Stato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è determinata, per l'ulteriore finanziamento del piano relativo all'anno 1974, come segue:

Regione		Importo
Piemonte	L.	732.883.635
Lombardia	»	1.176.763.775
Veneto	»	662.688.610
Liguria	»	288.432.535
Emilia-Romagna	»	635.247.260
Toscana	»	522.869.045
Umbria	»	168.261.235
Marche	»	254.952.885
Lazio	»	662.281.265
Abruzzi	»	267.575.955
Molise	»	89.695.135
Campania	»	1.142.104.755
Puglia	»	837.287.000
Basilicata	L.	163.795.820
Calabria	»	510.253.820
Valle d'Aosta	»	28.746.760
Trento	»	90.707.620
Bolzano	»	92.005.615
Friuli-Venezia Giulia	»	203.032.520
Sicilia	»	1.097.678.795
Sardegna	»	372.735.960
Totale	L.	10.000.000.000

Art. 2.

E' impegnata la spesa di lire 10 miliardi, derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 1116 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1974

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1975
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 352

(4825)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1975.

Modificazioni alla pianta organica degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali giudiziari nell'ufficio unico presso il tribunale di Latina e nella pretura di Bono.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che l'organico degli aiutanti ufficiali giudiziari nell'ufficio unico presso il tribunale di Latina è insufficiente a fronteggiare tutte le gravose esigenze di servizio di quella sede, come segnalato dalla presidenza della corte di appello di Roma con nota n. 14148 del 18 gennaio 1975, che richiede l'aumento di due unità e che, allo stato, non essendo possibile accogliere in tutto la richiesta, l'organico va aumentato di almeno una unità;

Constatato che, per il reperimento dei posti di cui sopra, si rende indispensabile sopprimere il posto di aiutante ufficiale giudiziario della pretura di Bono, in quanto, come risulta dalla relazione dell'ultima ispezione ministeriale eseguita nella suddetta pretura, superflua appare la presenza di un aiutante ufficiale giudiziario, il cui posto peraltro non è stato mai coperto;

Visti gli articoli 101 e 161 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dagli articoli 3 e 27 della legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

Le tabelle *B* e *C* allegate al decreto ministeriale 3 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1963, con le successive variazioni, sono modificate per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, dalle tabelle *B* e *C* annesse al presente decreto.

Roma, addì 11 marzo 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1975
Registro n. 11 Giustizia, foglio n. 206

TABELLA *B*

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI ADDETTI AGLI UFFICI UNICI PRESSO I TRIBUNALI.

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Latina	5	6

TABELLA *C*

TABELLE DI RIPARTIZIONE DEGLI UFFICIALI E DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI ADDETTI ALLE PRETURE.

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Bono	1	—

(4408)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1975.

Integrazione della segreteria scientifica della commissione per la redazione del progetto del nuovo testo del codice di procedura penale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto 18 settembre 1974 con cui, in applicazione della legge 3 aprile 1974, n. 108, è stata costituita, presso l'ufficio legislativo di questo Ministero, la commissione per la redazione del progetto del nuovo testo del codice di procedura penale con la relativa segreteria scientifica;

Ritenuta la necessità, in relazione all'attuale fase di lavori, di integrare la detta segreteria scientifica con un altro componente;

Visti gli articoli 4 e 5 della legge 3 aprile 1974, n. 108;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. avv. Vincenzo Perchinunno, libero docente di diritto processuale penale ed incaricato di teoria generale del processo presso l'Università di Bari, è nominato componente della segreteria scientifica della commissione per la redazione del progetto del nuovo testo del codice di procedura penale costituita presso l'ufficio legislativo di questo Ministero.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1975
Registro n. 12 *Giustizia, foglio n.* 354

(4688)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1975.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse da applicare ai finanziamenti, ammessi all'intervento del Mediocredito centrale, effettuati a favore delle imprese colpite da pubbliche calamità.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive integrazioni, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni del 1966 (Firenze);

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante ulteriori provvedimenti a favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (Piemonte);

Visto il decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito, con modificazioni, nella legge 12 dicembre 1970, n. 979, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 (Genova);

Visto il decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpite dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 731, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973;

Considerato che le richiamate disposizioni prevedono, in particolare, che le imprese e le altre categorie di beneficiari indicate nel decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano subito danni in conseguenza dei diversi eventi calamitosi, sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;

Considerato che la citata legge n. 7 del 1969 richiama le disposizioni della legge n. 1142 del 1966 (alluvionati di Firenze);

Vista la delibera in data 18 novembre 1966, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio stabilì nella misura del 3% il tasso agevolato per i finanziamenti accordati alle imprese sinistra-

te, ai sensi delle disposizioni della ripetuta legge n. 1142 e che detto tasso è stato altresì stabilito per tutte le operazioni di finanziamento effettuate in base alle successive leggi dianzi indicate, con i seguenti provvedimenti ministeriali:

delibera del Comitato del credito del 13 gennaio 1970 (punto 4, lettera *d*) relativamente alla legge 12 febbraio 1969, n. 7;

decreto del 26 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1971, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 37, relativo alla legge 12 dicembre 1970, n. 979;

decreto del 26 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1971, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 36, relativo alla legge 26 maggio 1971, n. 288;

decreto del 2 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1973, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 343, relativo alla legge 2 dicembre 1972, n. 734;

decreto del 19 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1973, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 149, relativo alla legge 23 marzo 1973, n. 36;

decreto del 28 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1973, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 74, relativo alla legge 17 maggio 1973, n. 205;

Ritenuto che a seguito della mutata situazione del mercato monetario e finanziario occorre elevare il predetto tasso agevolato dal 3 % al 4,80 per cento;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto sopra con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il tasso agevolato annuo d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa da praticare sui finanziamenti, ammessi all'intervento del Mediocredito centrale, effettuati ai sensi delle disposizioni legislative indicate nelle premesse è determinato nella misura del 4,80 per cento.

Il predetto tasso si applica ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto definitivo interviene dopo la data del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1975
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 301

(4826)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1975.

Competenze dell'agente consolare in Tampa (U.S.A.).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Il titolare dell'agenzia consolare onoraria in Tampa (U.S.A.), con circoscrizione nelle seguenti contee dello Stato di Florida: Citrus, Dixie, Nernando, Hillsborough, Lake, Levy, Marion, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Polk, Seminole, Sumter, Volusia, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in New Orleans;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto agente consolare sono esercitate dal consolato generale d'Italia in New Orleans.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1975

p. *Il Ministro*: CATTANEI

(4356)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Approvazione della convenzione per l'incorporazione della rappresentanza generale per l'Italia in Milano della società Ancienne Mutuelle Accidents, in Belbeuf, nella società per azioni Mediolanum - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la delibera in data 18 dicembre 1974 del consiglio di amministrazione della società Ancienne Mutuelle Accidents, con sede in Belbeuf, relativa alla ces-

sione dell'intero complesso aziendale costituito dalla propria rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, alla società per azioni Mediolanum - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano;

Vista la delibera in data 14 gennaio 1975 dell'assemblea straordinaria dei soci della società Mediolanum, relativa all'assorbimento del suddetto complesso aziendale;

Vista la convenzione in data 3 aprile 1975 e l'atto aggiuntivo in data 28 aprile 1975, stipulati tra le due società per l'esecuzione delle delibere innanzi specificate mediante cessione dell'intero complesso aziendale ivi compreso il portafoglio assicurativo della citata rappresentanza, alla società per azioni Mediolanum - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, a decorrere dal 1° gennaio 1975, sulla base della situazione economica e patrimoniale risultante dal bilancio al 31 dicembre 1974 dell'impresa ceduta;

Ritenuto che per l'attuazione di tale operazione si sono verificate e sussistono le prescritte condizioni e garanzie;

Vista la richiesta presentata dalla società Mediolanum per l'approvazione della convenzione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati la convenzione in data 3 aprile 1975 e l'atto aggiuntivo in data 28 aprile 1975, riguardanti la cessione dell'intero complesso aziendale ivi compreso il portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, della società Ancienne Mutuelle Accidents, con sede in Belbeuf, alla società per azioni Mediolanum - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano.

Art. 2.

E' revocata alla società Ancienne Mutuelle Accidents, con sede in Belbeuf e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica.

Roma, addì 19 maggio 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(4357)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1975.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vela S.p.a. - Industria confezioni, in Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Vela S.p.a. - Industria confezioni di Pescara, con effetto dal 1° marzo 1972;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1973, 16 aprile 1973, 28 giugno 1973, 31 luglio 1973, 8 agosto 1973, 5 novembre 1973, 14 maggio 1974, 15 maggio 1974, 9 luglio 1974 e 9 novembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara.

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vela S.p.a. - Industria confezioni di Pescara, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4819)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1975.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vela S.p.a. - Industria confezioni, in Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Vela S.p.a. - Industria confezioni di Pescara, con effetto dal 1° marzo 1972;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1973, 16 aprile 1973, 28 giugno 1973, 31 luglio 1973, 8 agosto 1973, 5 novembre 1973, 14 maggio 1974, 15 maggio 1974, 9 luglio 1974, 9 novembre 1974 e 28 maggio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara.

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vela S.p.a. - Industria confezioni di Pescara, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4820)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971.

Il 22 maggio 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 dicembre 1973, n. 1043, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 28 marzo 1974, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971.

In conformità all'art. 51 la convenzione è entrata in vigore il 22 maggio 1975.

(4498)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma (prima cattedra di anatomia umana normale).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante un posto di assistente ordinario (prima cattedra di anatomia umana normale) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4829)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

Corso dei cambi del 10 giugno 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624,30	624,30	624,20	624,30	623,20	624,27	624,25	624,30	624,30	624,30
Dollaro canadese	607,75	607,75	608 —	607,75	607,53	607,73	607,90	607,75	607,75	607,75
Franco svizzero	249,40	249,40	249,60	249,40	249,59	249,45	249,40	249,40	249,40	249,40
Corona danese	114,80	114,80	114,86	114,80	114,83	114,78	114,84	114,80	114,80	114,80
Corona norvegese	127,15	127,15	127,20	127,15	127,27	127,13	127,15	127,15	127,15	127,15
Corona svedese	159,295	159,295	159,30	159,295	159,30	159,25	159,32	159,295	159,295	159,29
Fiorino olandese	259,69	259,69	259,50	259,69	259,71	259,70	259,62	259,69	259,69	259,69
Franco belga	17,8775	17,8775	17,88	17,8775	17,869	17,90	17,88	17,8775	17,8775	17,87
Franco francese	155,79	155,79	155,70	155,79	155,61	155,75	155,86	155,79	155,79	155,79
Lira sterlina	1445,20	1445,20	1445 —	1445,20	1449,48	1445,20	1445,30	1445,20	1445,20	1445,20
Marco germanico	266,395	266,395	266,25	266,395	266,19	266,35	266,37	266,395	266,395	266,39
Scellino austriaco	37,6075	37,6075	37,57	37,6075	37,55	37,55	37,65	37,6075	37,6075	37,60
Escudo portoghese	25,72	25,72	25,67	25,72	25,65	25,70	25,75	25,72	25,72	25,72
Peseta spagnola	11,20	11,20	11,20	11,20	11,172	11,18	11,20	11,20	11,20	11,20
Yen giapponese	2,1395	2,1395	2,1425	2,1395	2,135	2,14	2,13725	2,1395	2,1395	2,14

Media dei titoli del 10 giugno 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	98,850
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,350
» 5 % (Ricostruzione)	99,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,325
» 5 % (Città di Trieste)	92,850
» 5 % (Beni esteri)	92 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,050
» 5,50 % » » 1968-83	82,975
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	84,525
» 6 % » » 1971-86	84,500
» 6 % » » 1972-87	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,350
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,800
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,100
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,750
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,200
» poliennali 7 % 1978	94,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 giugno 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	624,275
Dollaro canadese	607,825
Franco svizzero	249,40
Corona danese	114,82
Corona norvegese	127,15
Corona svedese	159,307
Fiorino olandese	259,655
Franco belga	17,879
Franco francese	155,825
Lira sterlina	1445,25
Marco germanico	266,382
Scellino austriaco	37,629
Escudo portoghese	25,735
Peseta spagnola	11,20
Yen giapponese	2,138

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili, dal 14 agosto 1974 al 31 agosto 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2148/74, n. 2153/74, n. 2195/74 e n. 2236/74

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	14-8-1974	dal 15-8-1974 al 22-8-1974	dal 23-8-1974 al 29-8-1974	dal 30-8-1974 al 31-8-1974
ex 10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	40.050,00	48.060,00	44.055,00	44.055,00
ex 10.02	Segala, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	0	0	0	0
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	20.025,00	28.035,00	28.035,00	28.035,00
ex 10.04	Avena, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	9.612,00	13.617,00	13.617,00	13.617,00
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	32.040,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00
10.07 B	Miglio	8.010,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00
10.07 C	Sorgo	20.025,00	28.035,00	28.035,00	28.035,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero	17.622,00	21.627,00	21.627,00	21.627,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	—	—	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	17.622,00	21.627,00	21.627,00	21.627,00
11.01	Farina di cereali:				
	C. di orzo	0	0	0	—
	D. di avena	0	0	0	—
	E. di granturco:				
	I. avente un tenore in sostanze grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso	0	0	0	—
	II. altra	—	—	—	—
	H. di miglio	—	—	—	—
	K. di sorgo	—	—	—	—
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato o quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:				
	A. Semole, semolini:				
	II. di segala	—	—	—	—
	III. di orzo:				
	a) avente un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1 % in peso	0	0	0	—
	b) altri	—	—	—	—
	IV. di avena:				
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3 % in peso	0	0	0	—
	b) altri	—	—	—	—
	V di granturco:				
	a) aventi un tenore in materie grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso:				
	1. destinati all'industria della birra	0	0	0	—
	2. altri	0	0	0	—
	b) altri	—	—	—	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	14-8-1974	dal 15-8-1974 al 22-8-1974	dal 23-8-1974 al 29-8-1974	dal 30-8-1974 al 31-8-1974
11.02 (*segue*)	VIII. di miglio	—	—	—	—
	IX. di sorgo	—	—	—	—
	B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:				
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:				
	a) mondati (decorticati o pilati):				
	1. di orzo (2)	—	—	—	—
	2. di avena:				
	aa) avena spuntata	—	—	—	—
	bb) altri:				
	(11) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3 % in peso (2)	0	0	0	—
	(22) altri (2)	—	—	—	—
	4. di miglio	—	—	—	—
	b) mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):				
	1. di orzo (2)	—	—	—	—
	2. di avena:				
	aa) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3 % in peso (2)	0	0	0	—
	bb) altri (2)	—	—	—	—
	4. di miglio (2)	—	—	—	—
	II. di altri cereali:				
	a) di frumento (grano) (2)	—	—	—	—
	b) di segala (2)	—	—	—	—
	c) di granturco (2)	—	—	—	—
	d) di sorgo (2)	—	—	—	—
	C. Cereali perlati:				
	I. di frumento (grano) (3)	—	—	—	—
	II. di segala (3)	—	—	—	—
	III. di orzo:				
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria (3)	0	0	0	—
	b) altri (3)	—	—	—	—
	IV. di avena (3)	—	—	—	—
	V. di granturco (3)	—	—	—	—
	VII. di miglio (3)	—	—	—	—
	VIII. di sorgo (3)	—	—	—	—
	D. Cereali soltanto spezzati:				
	I. di frumento (grano)	—	—	—	—
	II. di segala	—	—	—	—
	III. di orzo	—	—	—	—
	IV. di avena	—	—	—	—
	V. di granturco	—	—	—	—
	VII. di miglio	—	—	—	—
	VIII. di sorgo	—	—	—	—
	E. Cereali schiacciati; fiocchi:				
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:				
	a) cereali schiacciati:				
	1. di orzo	—	—	—	—
	2. di avena	—	—	—	—
	4. di miglio	—	—	—	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	14-8-1974	dal 15-8-1974 al 22-8-1974	dal 23-8-1974 al 29-8-1974	dal 30-8-1974 al 31-8-1974
11.02 (*segue*)	b) fiocchi:				
	1. di orzo	0	0	0	—
	2. di avena	0	0	0	—
	4. di miglio	—	—	—	—
	II di altri cereali:				
	a) di frumento (grano)	—	—	—	—
	b) di segala	—	—	—	—
	c) di granturco	0	0	0	—
	d) di sorgo	—	—	—	—
	F Agglomerati (« pellets »):				
	I. di frumento (grano)	—	—	—	—
	II. di segala	—	—	—	—
	III. di orzo	—	—	—	—
	IV. di avena	—	—	—	—
	V. di granturco	—	—	—	—
	VI. di riso	96.120,00	96.120,00	96.120,00	96.120,00
	VIII. di miglio	—	—	—	—
	IX. di sorgo	—	—	—	—
	G. Germi di cereali, anche sfarinati:				
	I. di frumento (grano)	0	0	0	—
	II. altri	0	0	0	—
11.07	Malto, anche torrefatto:				
	A. non torrefatto:				
	I. di frumento (grano):				
	a) presentato sotto forma di farina	0	0	0	—
	b) altro	0	0	0	—
	II. altro:				
	a) presentato sotto forma di farina	0	0	0	—
	b) non nominato	0	0	0	—
	B. torrefatto	0	0	0	—
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:				
	A. di cereali:				
	I. di granturco:				
	a) aventi tenore in amido inferiore od uguale al 35 % in peso	0	0	0	—
	b) altri:				
	1. aventi tenore in amido superiore od uguale a 35 % ed inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	0	0	0	—
	2. non nominati	0	0	0	—
	II di altri cereali:				
	a) aventi tenore di amido inferiore od uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	0	0	0	—
	b) altri	0	0	0	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	14-8-1974	dal 15-8-1974 al 22-8-1974	dal 23-8-1974 al 29-8-1974	dal 30-8-1974 al 31-8-1974
23.07	Preparazioni foraggere, melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:				
	B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo, di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari:				
	ex I. Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/67, il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50% ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (4) è:				
	— superiore al 5% ed inferiore o uguale al 15%	0	0	0	—
	— superiore al 15% ed inferiore o uguale al 30%	0	0	0	—
	— superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50%	0	0	0	—
	— superiore al 50% ed inferiore o uguale al 65%	0	0	0	—
	— superiore al 65%	0	0	0	—

(1) S'intendono per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi della seconda riproduzione ».

(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (circolare a stampa n. 663 del 1971, prot. n. 9472/UTCD).

(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (circolare a stampa n. 663 del 1971, prot. n. 9472/UTCD).

(4) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al cap. 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

(3603)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Barberino Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1975, il comune di Barberino Val d'Elsa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.270.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2576/M)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Savignano sul Panaro

Con delibera della giunta regionale 1° aprile 1975, n. 870 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con protocollo n. 2292/2376 nella seduta del 16 aprile 1975) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Savignano sul Panaro (Modena) adottato dal consiglio comunale con deliberazione 7 dicembre 1972, n. 175

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 14 maggio 1975, n. 44, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4215)

Approvazione del piano di zona del comune di Borgonuovo Val Tidone

Con delibera della giunta regionale 1° aprile 1975, n. 878 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con protocollo n. 2300/2335 nella seduta del 16 aprile 1975) è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Borgonuovo Val Tidone (Piacenza) adottato dal consiglio comunale con deliberazione 27 giugno 1974, n. 56.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 12 maggio 1975, n. 408, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4216)

Approvazione del piano di zona del comune di Comacchio

Con delibera della giunta regionale 1° aprile 1975, n. 879 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con protocollo n. 2240/2167 nella seduta del 15 aprile 1975) è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Comacchio (Ferrara) adottato con deliberazione consiliare 8 luglio 1974, n. 93.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 12 maggio 1975, n. 407, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4217)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli e per esami, a dodici posti di medico in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141, e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubbica 16 aprile 1959, n. 177;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, col quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974 che ha stabilito, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 249 del 18 marzo 1968, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1975, con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, è stato indetto un concorso, per esami, ad un posto di medico in prova nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato agli assistenti universitari ordinari delle università alle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1975 con il quale è stato indetto un concorso, per esami, per la nomina a tre posti di direttore sanitario in prova (parametro 307) nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato agli impiegati della carriera di concetto dipendenti dalla stessa amministrazione in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono da conferire mediante concorso pubblico dodici posti nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a dodici posti di medico in prova (parametro 218) nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Dei predetti posti due sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione, con esclusione di quelli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del relativo certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) essere in possesso del relativo certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

c) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti e da imperfezioni fisiche e di statura non inferiore a m. 1,60;

h) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Tale requisito è richiesto soltanto per i candidati di sesso maschile;

i) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi sarà disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome. Le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto (con l'indicazione della università presso la quale è stato conseguito e della relativa data), e di essere abilitati all'esercizio professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

8) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a m. 1,60;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dallo impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La dichiarazione di cui al n. 6) del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare gli eventuali titoli posseduti atti a dimostrare la competenza professionale da loro acquisita con studi speciali o con servizi prestati presso ospedali psichiatrici civili e giudiziari o presso cliniche delle malattie nervose e mentali.

Gli aspiranti debbono, altresì, produrre unitamente alla domanda, il certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato, su carta bollata, dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito, nonchè tutti i titoli scolastici e dottrinari di cui sono in possesso e che possono formare oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 8.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle vigenti disposizioni, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per meriti di guerra, e per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati internati o deportati per motivi di persecuzione razziale. Agli effetti del limite di età non viene computato, inoltre, per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

e) di un periodo pari a quello di appartenenza al ruolo di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

f) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

g) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde, altresì, da tale limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 4, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia e certificato di abilitazione all'esercizio professionale o copia autentica di essi rilasciata dal notaio su carta bollata. Qualora il diploma ed il certificato sopra indicati non siano stati ancora rilasciati, il candidato potrà presentare, in loro vece, in originale o in copia autentica, i certificati in bollo, contenenti la dichiarazione che trattasi di quelli sostitutivi a tutti gli effetti dei titoli originali, sino a quando questi ultimi non potranno essere rilasciati.

L'autenticazione potrà essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con la annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Per i minori degli anni 21, per i quali l'esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale

concorre, che ha statura non inferiore a m. 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o gli invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato, dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo, o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio e certificato di abilitazione all'esercizio professionale di cui al n. 1) del precedente art. 6;

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 6;

4) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio e certificato di abilitazione all'esercizio professionale di cui al n. 1) del precedente art. 6;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare, entro breve termine perentorio, i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura tecnico-sanitaria di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, via Arenula n. 70, alle ore 8 dei giorni 28 e 29 ottobre 1975.

Esse avranno per oggetto:

1) clinica delle malattie mentali;

2) elementi di antropologia criminale e di igiene mentale.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) medicina sociale;

b) esame clinico pratico di un soggetto.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Per i titoli sono stabiliti due coefficienti di valutazione: il primo in base al servizio effettivamente prestato dagli aspiranti presso ospedali psichiatrici civili o giudiziari o presso cliniche delle malattie nervose e mentali, il secondo in base ai titoli scolastici e dottrinari esibiti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 27 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, sono disponibili per il primo coefficiente 3 punti e per il secondo 2 punti.

La valutazione dei titoli deve precedere le prove di esame.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto e dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati medici in prova (parametro 218) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 10 febbraio 1975

p. *Il Ministro:* DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1975
Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 228

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Il sottoscritto . . (1), residente oppure domiciliato a . . (provincia di . .) in via . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a dodici posti di medico in prova (parametro 218) nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . (provincia . .) il giorno . . e che avendo superato il 32° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo: . . . (2);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguiti presso l'Università agli studi di . . nell'anno . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . oppure (3) . .;

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . . .;

f) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti e imperfezioni fisiche ed ha statura di m. . oppure (5) . . . .;

g) non ha riportato condanne penali nè ha pendenze penali, oppure (6) . . . .;

h) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . (città) . . . (provincia) . . . (c.a.p.) . . . numero telefonico . .;

l) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (7) . . . .;

m) allega alla presente i seguenti titoli . . . . .

Data . . . . . .

Firma (8)
. . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsto dall'art. 4 del bando di concorso che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età di anni 32.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per essa sia intervenuta amnistia indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto, dalla indicazione dell'amministrazione presso il quale presta servizio con l'indicazione della qualifica rivestita dal candidato.

(4638)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per il conferimento di posti gratuiti riservati da godersi presso i convitti nazionali ed altri istituti pubblici di educazione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Veduto il regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, modificato con la legge 1° dicembre 1971, n. 1081;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti riservati di studio per la frequenza di scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado:

a) concorso per il conferimento di ventisette posti gratuiti da godersi presso il convitto «Dante Alighieri» di Gorizia, riservati ad alunni residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia.

I posti sono così distribuiti:

quattordici da assegnarsi ad alunni della scuola media;

tredici da assegnarsi ad alunni che, nell'anno scolastico 1974-75 hanno completato gli studi della scuola media o che frequentano corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

b) concorso per il conferimento di cinquantadue posti gratuiti da godersi presso il convitto « Fabio Filzi » di Gorizia, riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia e da assegnarsi ad alunni della scuola media di primo grado;

c) concorso per il conferimento di undici posti gratuiti da godersi presso il convitto « Silvio Pellico » di Ala (Trento) riservati ad alunni del Trentino-Alto Adige.

I posti sono così distribuiti:

sei da assegnarsi ad alunni della scuola media;

cinque da assegnarsi ad alunni che nell'anno scolastico 1974-75 hanno completato gli studi della scuola media o che frequentano corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

d) concorso per il conferimento di trenta posti gratuiti da godersi presso il convitto « Nazario Sauro » di Trieste, riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, che nell'anno scolastico 1974-75 hanno completato gli studi della scuola media o che frequentano corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

e) concorso per il conferimento di quaranta posti gratuiti da godersi presso i convitti nazionali, gli educandati femminili dello Stato e gli istituti pubblici di educazione femminile, riservati ad alunni e alunne della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia.

I posti sono così distribuiti:

ventiquattro da assegnarsi ad alunni e alunne della scuola elementare e media;

sedici da assegnarsi ad alunni e alunne che nell'anno scolastico 1974-75 hanno completato gli studi della scuola media o che hanno frequentato corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

f) concorso per il conferimento di tre posti gratuiti da godersi presso il conservatorio « S. Elisabetta » di Barga, riservati, in primo luogo, alle giovanette del comune di Barga e, quindi, a quelle dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e degli altri comuni della Garfagnana.

I posti sono così distribuiti:

uno da assegnarsi ad alunne della scuola elementare e media;

due da assegnarsi ad alunne che nell'anno scolastico 1974-1975 hanno completato gli studi della scuola media o che hanno frequentato corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

g) concorso per il conferimento di sette posti gratuiti da godersi presso il conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma, riservati ad alunne orfane di impiegati civili dello Stato.

I posti sono così distribuiti:

cinque da assegnarsi ad alunne della scuola elementare e media;

due da assegnarsi ad alunne che, nell'anno scolastico 1974-1975 hanno completato gli studi della scuola media o che hanno frequentato corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

h) concorso per il conferimento di sette posti gratuiti da godersi presso il convitto nazionale di Assisi e riservati ad alunni orfani di maestri elementari.

I posti sono così distribuiti:

tre da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e media;

quattro da assegnarsi ad alunni che nell'anno scolastico 1974-75 hanno completato gli studi della scuola media o che hanno frequentato corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

i) concorso per il conferimento di un posto gratuito da godersi presso il convitto nazionale di Anagni e riservato ad alunne orfane di maestri elementari delle scuole elementare o media;

l) concorso per il conferimento di dodici posti gratuiti da godersi presso il convitto « Marcella e Oscar Sinigaglia » di Roma, riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate.

I posti sono così distribuiti:

sei da assegnarsi ad alunne della scuola media;

sei da assegnarsi ad alunne che nell'anno scolastico 1974-1975 hanno completato gli studi della scuola media o che hanno frequentato corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

m) concorso per il conferimento di un posto riservato presso l'istituto « Beata Vergine » di Vicenza, da assegnarsi ad alunne della scuola elementare e media.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Ai concorsi possono partecipare alunni e alunne che, oltre ai requisiti indicati nel precedente articolo, siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore a 7 anni e non superiore a 15 anni alla data del 30 settembre 1975 (1).

Fermo restando il limite minimo di età, gli alunni o le alunne che siano già convittori o convittrici presso i convitti nazionali o gli istituti pubblici di educazione femminile o presso gli istituti indicati nell'articolo precedente, possono partecipare ai concorsi anche se hanno superato il limite massimo di età indicato nel precedente comma.

I posti saranno conferiti secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso per ciascun istituto, agli aspiranti il cui nucleo familiare si trovi in condizione di stato di disagio economico o di stato di necessità e che avranno conseguita nella sessione estiva dell'anno scolastico 1974-1975 la promozione alla classe superiore o la licenza media.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà pervenire, secondo lo schema-modello allegato al presente bando e corredata dei documenti indicati nell'articolo successivo, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, entro il 10 luglio 1975.

Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile, le domande spedite entro il suddetto termine, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento; a tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dal concorso, i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, da compilarsi secondo il modello *A* riprodotto nel presente bando.

L'incompleta compilazione della dichiarazione stessa comporta la esclusione dal concorso.

L'interessato può corredare, ove lo ritenga opportuno, la dichiarazione di ogni altro documento idoneo a corredare lo stato di bisogno o di necessità;

b) profilo sul rendimento scolastico dell'alunno o alunna aspirante allo specifico beneficio, da compilarsi secondo il modello *B* riprodotto nel presente bando.

Art. 5.

Modalità di espletamento del concorso e del conferimento dei posti

Il concorso sarà giudicato da una commissione ministeriale che, sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione di cui alla lettera *a*) e del profilo di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, attribuirà i corrispondenti punteggi indicati nella tabella annessa al presente bando e formerà, per ciascun istituto

(1) Per gli aspiranti ai posti riservati presso il convitto « Dante Alighieri » di Gorizia, il limite massimo di età è elevato a 16 anni alla stessa data del 30 settembre 1975.

distinte graduatorie dei vincitori del concorso per posti da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e media e dei vincitori del concorso per posti da assegnarsi ad alunni della scuola secondaria di secondo grado.

Dopo la graduatoria dei vincitori, la commissione, osservando l'ordine di punteggio, formerà, per ciascun istituto, una graduatoria degli idonei.

I vincitori del concorso riceveranno, tramite la direzione degli istituti interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione dell'istituto.

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di rinuncia da parte di vincitori, saranno conferiti, nell'ordine di graduatoria, ad altri aspiranti, meritevoli del beneficio. Comunicazioni in tal senso e con le modalità sopra indicate, saranno date agli interessati.

I vincitori del concorso, se accettano il beneficio, dovranno inviare a questo Ministero, tramite la direzione dell'istituto interessato, i documenti di cui alla lettera *a*) (certificato medico), *b*) (copia autentica della pagella scolastica) e *c*) (stato di famiglia recante a tergo la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte che attesti i redditi imponibili) previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119.

All'inizio dell'anno scolastico 1975-76 i vincitori del concorso dovranno prendere possesso del posto, salvo breve proroga, da accordarsi, caso per caso, e per giustificati motivi, dalla direzione dell'istituto interessato.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito al vincitore che abbia accettato il beneficio stesso ma che, per gravi motivi di salute e di famiglia, da accertarsi caso per caso, non sia in condizione di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1975-76.

Entro la data del 15 ottobre 1975, gli interessati dovranno far pervenire a questo Ministero, tramite la direzione dell'istituto interessato, una richiesta documentata di proroga della presa di possesso del posto.

Nessuna comunicazione verrà data agli aspiranti al beneficio esclusi dal concorso o che non risulteranno compresi tra i vincitori.

La relazione della commissione e la graduatoria dei vincitori e degli idonei, per ogni singolo istituto, del concorso di cui trattasi, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte seconda, e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Durata e natura del beneficio

I vincitori del concorso che nell'anno scolastico 1975-76 hanno titolo per iscriversi in una delle classi della scuola elementare o della scuola media, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo (elementare più seconda media).

Se intendono seguire i corsi di istruzione secondaria di secondo grado devono partecipare nuovamente al concorso.

I vincitori del concorso che nell'anno scolastico 1975-76 hanno titolo per iscriversi in una delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al compimento degli studi di secondo grado intrapresi.

Roma, addì 3 giugno 1975

p. *Il Ministro*: Urso

Schema modello di domanda

sottoscritt . . . . padre o madre o tutore o tutrice dell'alunn . . . . nat . . a . . . . il . . . . . . residente a . . . . via . . . . chiede che . . l . . predett . . alunn . . sia ammess . . al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio riservati da godersi presso (indicare l'istituto) . . . .

. . sottoscritt . . dichiara di aver preso visione del bando di concorso ed allega:

1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, compilata in perfetta osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del bando di concorso e secondo il modello *A* riportato nel bando stesso;

2) profilo dell'aspirante al beneficio rilasciato dal direttore didattico o dal preside della scuola frequentata dall'alunn

Allega, inoltre, i seguenti documenti:

a) . . . . . .
c) . . . . . .
b) . . . . . .
d) . . . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

Modello *A*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

. . sottoscritt . . . . nat . . a . . . . . . il . . . . . residente a . . . . . . ai sensi ed effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e in qualità di padre o madre o tutore o tutrice dell'alunn . . . ., dichiara che:

. l . predett . alunn ., aspirante al beneficio di un posto gratuito di studio riservato, da godersi (indicare l'istituto . . . .) è nat . a . . . . il . . . . ed è in possesso della cittadinanza italiana.

Appartiene ad un nucleo familiare così composto:

il padre (cognome e nome) . . . . che esercita la professione di . . . . (lavora o non lavora e svolge attività saltuaria o attività stagionale) e percepisce una retribuzione mensile di L. . . . .;

la madre (cognome e nome) . . . . che esercita la professione di . . . . (lavora o non lavora o svolge attività saltuaria o attività stagionale) e percepisce una retribuzione mensile di L. . . . .

I seguenti figli minorenni (i figli maggiorenni, se studenti universitari e a totale carico, sono da comprendere nell'elenco):

1) . . . . .
2) . . . .
3) . . . .

(per ciascun figlio deve essere indicato il cognome e nome, la data di nascita e specificare se infante o scolaro o studente o apprendista, se svolge, eventualmente, attività remunerativa, se beneficia di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti, se percepisce, in qualità di studente universitario, il presalario, se nel corrente anno scolastico gode di borse di studio e in quale misura);

che la famiglia è proprietaria (o non è proprietaria) di terreni e di fabbricati (in caso affermativo indicare rispettivamente il reddito agrario, il reddito dominicale aggiornati e il reddito imponibile);

che la famiglia dispone (o non dispone) di altre rendite (in caso affermativo, indicare la natura e l'entità delle rendite stesse).

Il dichiarante

. . . .

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Comune di . . . .

L'anno . . . addì . . . . del mese di . . . . avanti di me . . . . (segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) è comparso il sig. . . . . (indicare a fianco le modalità di identificazione) il quale mi ha reso la suesposta dichiarazione e l'ha sottoscritta in mia presenza dopo essere stato da me ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Il funzionario incaricato

. . . .
(cognome e nome - firma per esteso)

Annotazione. — Perchè la dichiarazione di cui trattasi possa avere i suoi effetti ai fini del concorso occorre che, nel retro della dichiarazione stessa, sia riprodotto quanto segue:

Il direttore didattico o il preside della scuola frequentata dall'alunn . . aspirante al beneficio del posto gratuito, sentito il parere del consiglio di classe o del consiglio di istituto, è in grado di poter affermare che la famiglia dell'aunn . stess . si trova in grave stato di disagio economico o in stato di disagio economico o in stato di necessità (1).

(bollo della scuola)

Il capo di istituto

. . .

(1) Se l'aspirante al beneficio ha conseguito la promozione o la licenza media in qualità di privatista o se il capo di istituto non è in grado di poter esprimere il richiesto giudizio l'interessato dovrà far riprodurre, sul retro della dichiarazione, la richiesta affermazione dal sindaco del comune di residenza.

Se tutta la famiglia dell'aspirante al beneficio di trova all'estero per ragioni di lavoro tale affermazione deve essere rilasciata dal competente console all'estero.

Modello *B*

PROFILO DELL'ASPIRANTE AL BENEFICIO DEL POSTO GRATUITO RISERVATO DA GODERSI PRESSO
(indicare il tipo di istituto)

Il direttore didattico o il preside, sentito il parere del consiglio di classe

Dichiara

che l'alunn . . . nat . a . . il . . nell'anno scolastico 1974-75. ha frequentato la . . (indicare la classe e il tipo di scuola) ed ha conseguito la promozione alla classe superiore con la media di . . (nel calcolo della media dei voti sono da escludere le materie facoltative, la condotta, l'educazione fisica e la religione) o la licenza media con il giudizio di . . .;

che nella località dove risiede la famiglia dell'alunn . esiste il tipo di scuola che l'alunn . stess . intende frequentare nell'anno scolastico 1975-76 (specificare il tipo di scuola) o non esiste e la località più vicina, sede del predetto istituto, dista km (facilmente percorribili o difficilmente percorribili);

che si applica con profitto nello studio o non si applica con profitto perchè .
(indicare i motivi).

Data e timbro della scuola .

Il capo di istituto

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Valutazione delle condizioni economiche della famiglia della aspirante al beneficio.*

La commissione attribuirà per la valutazione di:

grave stato di disagio economico . . da punti 8 a punti 9;

stato di disagio economico . . da punti 7 a punti 7,50;

stato di necessità . . da punti 6 a punti 6,50.

In aggiunta al punteggio, come sopra indicato, la commissione attribuirà punti 0,25 per ogni figlio a carico (non sono considerati a carico, ai fini del punteggio di cui trattasi, i figli che beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altro ente o di presalario. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito o di presalario vengono, invece, detratti dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di disagio, punti 0,75 fino ad un massimo di punti 2,25.

B) *Valutazione del profitto scolastico.*

Scuole elementari:

media dal 6 al 7	punti 1
media dal 7,1 al 7,5	» 1,50
media dal 7,6 all'8	» 2
media dall'8,1 all'8,5	» 2,50
media dall'8,6 al 9	» 3
media dal 9,1 al 9,5	» 3,50
media dal 9,6 al 10	» 4

Scuola media:

media dal 6 al 6,5	punti 1,50
media dal 6,6 al 7	» 2
media dal 7,1 al 7,5	» 3
media dal 7,6 all'8	» 4
media dall'8,1 all'8,5	» 5
media dall'8,6 al 9	» 6
media dal 9,1 al 9,5	» 7
media dal 9,6 al 10	» 8

Licenza media:

con giudizio di « sufficiente » . .	punti 1,50
con giudizio di « buono » . . .	» 3
con giudizio di « distinto » . .	» 5
con giudizio di « ottimo » . .	» 7

Scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media dal 6 al 6,5	punti 2
media dal 6,6 al 7	» 3
media dal 7,1 al 7,5	» 4,30
media dal 7,6 all'8	» 5,60
media dall'8,1 all'8,5	» 6,90
media dall'8,6 al 9	» 8,20
media dal 9,1 al 9,5	» 9,50
media dal 9,6 al 10	» 11

C) *Preferenze a parità di merito.*

A parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti norme in materia di preferenze.

(4702)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1969, registro n. 61 Istruzione, foglio n. 214, modificato con decreto ministeriale 1° settembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1974, registro n. 1 Istruzione, foglio n. 283, avrà luogo il giorno 30 giugno 1975, con inizio alle ore 9, presso l'istituto di geologia e geofisica, sezione geofisica, 3° piano, largo S. Marcellino n. 10, Napoli.

(4941)

MINISTERO DELLA DIFESA

Errata-corrige

Il n. 6) dell'art. 2 del decreto ministeriale 7 aprile 1975, concernente il bando di concorso, per esami, a due posti di ingegnere in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 15 maggio 1975, è sostituito dal seguente:

6) possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, o chimica o elettronica.

(4425)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Annullamento del decreto ministeriale 27 dicembre 1974 di modifica ed aggiornamento dell'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 maggio 1972, n. 125, con il quale è stato predisposto l'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, ai cui numeri 36 e 43 venivano inclusi, rispettivamente, i nominativi di Boemi Giovanni e Bonito Gastone, quali idonei per ospedali regionali e provinciali, in quanto in possesso di idoneità conseguite in concorsi espletati ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il successivo decreto in data 27 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1975, n. 9, con cui il predetto elenco è stato modificato con la cancellazione dei dottori Boemi Giovanni e Bonito Gastone dall'elenco degli idonei per ospedali regionali quali idonei in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, in ospedale di prima categoria e con l'inclusione del dottor Bonito Giovanni nell'elenco degli idonei per ospedali regionali perché in possesso di servizio di ruolo presso un ospedale di prima categoria all'8 maggio 1969, nel presupposto che l'idoneità in base alla quale i predetti sanitari avevano ottenuto l'iscrizione era stata conseguita in un concorso, indetto il 16 luglio 1965 dall'ospedale del Bambin Gesù di Roma, che non risultava essere stato espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio proposto dal dott. Giovanni Boemi con atto notificato a questo Ministero in data 4 febbraio 1975 per l'annullamento del citato decreto 27 dicembre 1974, con cui il sanitario, richiamandosi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, censura la propria cancellazione dall'elenco per violazione di legge ed eccesso di potere in vista della sostanziale identità delle prove da lui superate con quelle previste dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Ritenuto che il gravame non appare destituito di fondamento alla stregua dell'indirizzo giurisprudenziale cui si è richiamato il ricorrente, che ha interpretato le relative disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica numero 130/1969 come intese a conferire il valore di titoli abilitanti, al di là della formale identità con le fattispecie espressamente previste in sede normativa, a titoli sostanzialmente equiparabili in quanto attestanti esperienze, attitudini o capacità specifiche nel campo dell'assistenza ospedaliera, ciò anche in considerazione della mancanza di una disciplina unitaria degli enti erogatori prima della riforma approvata con la legge 12 febbraio 1968, n. 132 (cfr. sezione IV, 12 febbraio 1964, n. 172; cfr., altresì, sezione IV, 15 marzo 1974, n. 229, con giurisprudenza ivi richiamata);

Considerato che il concorso indetto dall'ospedale del Bambin Gesù nel quale il dott. Boemi aveva conseguito l'idoneità, pur non essendo stato espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni, può considerarsi equiparabile ad un concorso espletato a termini del citato regio decreto, avuto riguardo alla identità dei requisiti di ammissione, alla sostanziale corrispondenza della composizione della commissione giudicatrice, alle analogie del punteggio, stabilito pressoché in proporzione con quello previsto dal regio decreto n. 1631/1938, alla sostanziale assimilabilità delle prove di esame, quali risultano dal regolamento per la nomina del personale sanitario dell'ospedale del Bambin Gesù vigente all'epoca dell'indizione del concorso, dal bando di concorso e dal certificato esibito dall'interessato;

Considerato, d'altra parte, che, con proprio decreto in data 30 marzo 1972, i servizi ed i titoli acquisiti dal personale dell'ospedale del Bambin Gesù di Roma sono stati equiparati ai servizi ed ai titoli acquisiti dal personale in servizio presso ospedali regionali specializzati per la pediatria dipendenti da enti ospedalieri;

Ritenuto, pertanto, che, per la sostanziale rispondenza degli elementi considerati, il titolo esibito dai dottori Boemi e Bonito possa considerarsi equiparabile a quello richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per l'iscrizione nell'elenco degli idonei e che di conseguenza i suddetti sanitari non dovevano essere depennati dall'elenco predisposto con il decreto del 5 aprile 1972;

Ritenuta l'opportunità di disporre l'annullamento del contestato provvedimento di cui al decreto in data 27 dicembre 1974, anche al fine di determinare la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso del dott. Boemi e rilevata altresì l'opportunità di estendere l'annullamento anche alla parte dell'atto riferentesi al dott. Bonito, stante l'identità della situazione di quest'ultimo per quanto attiene alla idoneità esibita ai fini dell'inclusione nell'elenco;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, il decreto in data 27 dicembre 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1975) di modifica ed aggiornamento dell'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, viene annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(4792)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, scienze politiche, scienze diplomatiche e consolari.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le «Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1974, n. 7667, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1975, registro n. 66 Trasporti, foglio n. 38, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra laureati in giurisprudenza, scienze politiche, scienze diplomatiche e consolari;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, è nominata la seguente commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse.

Presidente:

Vassallo dott. Giovanni, dirigente generale.

Membri:

Maricchiolo dott. Giovanni, dirigente superiore;
Di Vincenzo dott. Edmondo, dirigente superiore;
Coletti dott. prof. Giovanni, primo dirigente;
Tarantino dott. Corrado, primo dirigente;
Gasperoni prof. Nicola, docente universitario;
Gera prof. Giovanni, docente universitario.

Segretario:

Calabrese dott. Rocco, ispettore principale.

A coloro i quali spetta verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, modificato dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

La relativa spesa, per l'importo totale presunto di L. 800.000 graverà sul cap. 216 per l'esercizio finanziario 1975.

Roma, addì 7 giugno 1975

Il direttore generale: MAYER

(4731)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 2794 del 22 maggio 1973, relativa al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Pisa al 30 novembre 1972;

Viste le designazioni dell'ordine dei medici, del collegio delle ostetriche e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;

A voti unanimi;

Delibera:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui alle premesse è così composta:

Presidente:

Accurso Vincenzo, esperto presso il dipartimento affari giuridici.

Componenti:

Dini Patrizia Bernardini, assessore amministrativo presso il dipartimento assetto territorio;

Caputo dott. Giorgio, ufficiale sanitario del comune di Pontedera;

Spoto prof. Pompeo, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Pisa;

Niosi prof. Giuseppe, libero professionista, specialista e docente in ostetricia e ginecologia;

Cilotti Renzo, primario della divisione ostetrica dell'ospedale generale e provinciale Lotti di Pontedera;

Bonicoli Sirte, ostetrica del comune di Casciana T., designata dai comuni.

Segretario:

Bottaro Francesco, funzionario amministrativo presso lo ufficio medico provinciale di Pisa.

La commissione che avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Pisa, inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente deliberazione sarà inoltre pubblicata a cura del dipartimento affari generali e personale nel Bollettino ufficiale della regione Toscana ed a cura dell'ufficio medico provinciale di Pisa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima, e nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Pisa e in quello dei comuni interessati.

Firenze, addì 11 ottobre 1974

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(4571)

Stralcio del nominativo di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 10771 dell'11 ottobre 1974, concernente la costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1972;

Constatato che sono stati designati a far parte della commissione suddetta il prof. Pompeo Spoto, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Pisa, il prof. Giuseppe Niosi, docente in ostetricia e ginecologia ed il prof. Renzo Cilotti, primario ospedaliero, e quindi un componente in aggiunta a quelli previsti dall'art. 50, lettera *c*), del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuto di dover rettificare con urgenza la deliberazione suddetta, depennando dalla commissione stessa il nominativo del prof. Pompeo Spoto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera:

A parziale modifica della propria deliberazione n. 10771 dell'11 ottobre 1974 è stralciato il nominativo del prof. Pompeo Spoto dalla commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Pisa al 30 novembre 1972.

Il presente atto verrà pubblicato, a cura del dipartimento affari generali e del personale, nel Bollettino ufficiale della regione Toscana e a cura dell'ufficio medico provinciale di Pisa, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Pisa e dei comuni interessati.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Firenze, addì 19 febbraio 1975

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: FEDERIGI

(4572)

OSPEDALE DI CUASSO AL MONTE

Concorso ad un posto di primario di broncopneumotisiologia

L'amministrazione dell'ospedale di Cuasso al Monte, ente ospedaliero provinciale per lungodegenti, con deliberazione 4 aprile 1975, n. 124, vistata dal comitato regionale di controllo in data 23 aprile 1975 al progr. n. 24028, ha bandito pubblico concorso per la copertura di un posto di primario di broncopneumotisiologia.

Le domande, corredate dai documenti di rito, stabiliti nel bando relativo, dovranno essere presentate alla direzione amministrativa dell'ente entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il bando ed ogni informazione relativa potranno essere richiesti alla direzione amministrativa dell'ospedale, 21050 Cuasso al Monte (Varese).

(4627)

ENTE OSPEDALIERO «CARLO FORLANINI» DI ROMA

Concorso a sette posti di medico assistente generico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di medico assistente generico.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 45 (quarantacinque) giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tassa di ammissione al concorso: lire tremila.

Copia del bando di concorso può essere richiesta alla ripartizione personale dell'ente, ufficio concorsi.

(4742)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1975, n. 16.

Istituzione della RAS (Radiotelevisione azienda speciale della provincia di Bolzano) - Diffusione e ricezione di programmi radiotelevisivi provenienti dal mondo culturale di lingua tedesca e ladina.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 4 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Parte I

AZIENDA PROVINCIALE

Art. 1.

Istituzione

E' istituita l'azienda provinciale per i servizi radiotelevisivi, con sede in Bolzano, denominata RAS (Radiotelevisione azienda speciale della provincia di Bolzano).

L'azienda ha personalità giuridica propria e gestione autonoma a tutti gli effetti, con le attribuzioni e le funzioni stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

Compiti

All'azienda sono attribuiti i seguenti compiti:

a) realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina, con l'osservanza delle disposizioni di cui allo art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691;

b) promuovere ogni intervento diretto a sviluppare e perfezionare tecnicamente la rete di cui alla lettera precedente, curando, di concerto con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e nell'ambito delle proprie competenze, il coordinamento tecnico con altri servizi all'uopo necessari;

c) ristrutturare e gestire gli impianti privati esistenti nel territorio provinciale ed acquisiti dalla provincia;

d) istituire servizi tecnici decentrati;

e) stipulare accordi o convenzioni con la RAI o con altri concessionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'utilizzazione comune di impianti radiotelevisivi, loro accessori ed infrastrutture;

f) stipulare accordi o convenzioni con enti, società od amministrazioni e con gli organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina, ferma restando la competenza della Provincia per gli accordi e le convenzioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691;

g) provvedere al trasporto dei programmi, utilizzando, ove occorra, alle condizioni di legge, i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari;

h) provvedere alla formazione professionale di personale tecnico;

i) gestire il patrimonio ad essa affidato;

l) partecipare a consorzi, associazioni e comitati che perseguano le finalità precisate dal presente articolo;

m) stipulare eventuali accordi con gli autori aventi diritto o organismi loro rappresentanti.

Per il raggiungimento degli scopi e per l'esercizio delle attività sopra indicate, l'azienda puo avvalersi della collaborazione di altri enti o istituzioni aventi fini analoghi. Essa può avvalersi, inoltre, della consulenza e della collaborazione, in via eccezionale, di esperti di riconosciuto valore nello studio di problemi tecnici.

La custodia o manutenzione di singoli impianti può essere affidata a persone o imprese di fiducia della RAS.

Art. 3.

Patrimonio

Il patrimonio dell'azienda è costituito da:

a) impianti, attrezzature ed ogni altro mezzo radiotelevisivo, fissi o mobili;

b) terreno e fabbricati, che non siano già di proprietà della provincia, e loro pertinenze, necessari all'espletamento del servizio radiotelevisivo;

c) beni mobili esistenti nei compendi e nei fabbricati di cui alla lettera precedente;

d) altri beni che eventualmente siano affidati in gestione all'azienda medesima.

Art. 4.

Organi

Sono organi dell'azienda:

a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il direttore;
d) il collegio dei revisori.

Qualora gli organi dell'azienda non siano per qualsiasi motivo in grado di funzionare, in casi di urgenza e necessità la giunta provinciale provvede in loro vece motivando l'urgenza.

Art. 5.

Il consiglio

Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, ed è composto dai seguenti membri:

a) il presidente, scelto dalla giunta provinciale anche tra i consiglieri provinciali;

b) tre persone particolarmente qualificate in materia radiotelevisiva;

c) il direttore ed un dipendente dell'azienda, quali membri di diritto.

I consiglieri di cui alle lettere *a*) e *b*) durano in carica per il periodo di legislatura provinciale e possono essere riconfermati.

I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che essi hanno sostituito.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a mente delle disposizioni di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *l*) ed *m*) dell'art. 2 o che prevedono l'alienazione di immobili e spese straordinarie con impegni pluriennali, sono soggette all'approvazione della giunta provinciale.

Tali delibere si intendono approvate per decorrenza del termine qualora la giunta provinciale non provveda in merito ad esse entro trenta giorni dalla loro ricezione.

Nella composizione del consiglio di amministrazione devono essere rispettati i principi della proporzionale etnica.

Art. 6.

Competenze del consiglio

Al consiglio di amministrazione spetta di:

a) deliberare su tutti gli affari che gli sono attribuiti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, nonchè da altre leggi e regolamenti in materia;

b) predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo da inviare alla giunta provinciale per l'approvazione;

c) riferire, alla fine di ciascun esercizio finanziario, al consiglio provinciale, sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario della gestione dell'esercizio decorso e proporre il programma di attività da svolgere nell'esercizio seguente;

d) costituire una o più commissioni tecniche determinandone i compiti;

e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'azienda, che non siano riservati alla competenza di altri organi.

Art. 7.

Scioglimento del consiglio

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, per gravi motivi o quando, richiamato alla osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli.

In caso di scioglimento l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario, nominato dal presidente della giunta provinciale su conforme deliberazione della giunta stessa.

I compensi del commissario straordinario sono posti a carico dell'azienda e sono determinati dalla giunta provinciale. La gestione commissariale non può superare la durata di un anno.

Art. 8.

Presidenza

Il presidente ha la responsabilità per l'attuazione dei compiti e la rappresentanza legale dell'azienda.

Il presidente adotta i provvedimenti d'urgenza riferendone al consiglio per la ratifica, nell'adunanza successiva.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il consigliere da lui delegato.

Art. 9.

Commissioni tecniche

Le commissioni tecniche sono costituite con delibera del consiglio e composte da almeno tre esperti, che non devono essere membri del consiglio stesso.

Esse compiono gli studi ed esprimono pareri nell'ambito dei compiti ad esse affidati dal consiglio.

Art. 10.

Il direttore

Il direttore dell'azienda:

a) dirige i servizi tecnici ed amministrativi dell'azienda, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari, nonchè delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e delle direttive del presidente;

b) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono affidate.

Art. 11.

I revisori

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati due effettivi ed un supplente dal consiglio provinciale, di cui un effettivo ed un supplente designati dalla minoranza politica, ed un effettivo ed un supplente dalla giunta provinciale.

Il collegio compie tutte le verifiche per assicurare il regolare andamento della gestione dell'azienda.

Il collegio riferisce annualmente al consiglio provinciale sui risultati del proprio operato.

Il presidente del collegio dei revisori deve essere iscritto all'albo dei revisori.

Art. 12.

L'esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'azienda ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

Le deliberazioni relative al bilancio annuale di previsione ed a quello consuntivo devono essere sottoposte all'approvazione della giunta provinciale, per il tramite dell'assessorato competente.

Il bilancio annuale di previsione deve essere predisposto entro il mese di ottobre per l'esercizio successivo, ed entro il mese di aprile deve essere approntato il conto consuntivo per l'esercizio trascorso.

Detto conto e la relazione che lo accompagna devono essere depositati presso la giunta provinciale entro il trenta settembre.

I fondi stanziati nel bilancio non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario si conservano fra i residui e possono essere utilizzati entro i termini di cui all'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dallo art. 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62.

Art. 13.

Entrate

A costituire le entrate del bilancio dell'azienda concorrono:

a) il contributo provinciale annuo di finanziamento, la cui misura viene stabilita, per ogni esercizio, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale;

b) i redditi di eventuali donazioni o lasciti;

c) le assegnazioni di fondi per particolari attività affidate all'azienda dallo Stato, dalla provincia o da altri enti;

d) i corrispettivi per la realizzazione o manutenzione di opere eseguite per terzi;

e) le somme riscosse per sanzioni amministrative;

f) i corrispettivi per l'allacciamento ad impianti centralizzati pubblici;

g) qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalità dell'azienda.

Art. 14.

Regolamento di esecuzione

Il regolamento di esecuzione disciplina fra l'altro in modo particolare:

a) poteri del consiglio di amministrazione;

b) poteri del presidente;

c) emolumenti e rimborso spese da corrispondere al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione, ai membri delle commissioni tecniche, al presidente del collegio dei revisori ed ai revisori;

d) la pianta organica in attuazione di quanto disposto dall'art. 19, secondo comma, ed il trattamento economico e giuridico del personale; il trattamento economico e giuridico deve essere adeguato a quello del personale provinciale con possibilità di deroga, in via eccezionale, per motivi particolari della azienda;

e) beni patrimoniali;

f) contratti e servizi in economia;

g) gestione finanziaria e patrimoniale.

Il regolamento di esecuzione alla presente legge viene deliberato dalla giunta provinciale su proposta del consiglio di amministrazione dell'azienda.

Parte II

PUBBLICA UTILITA' - COSTITUZIONE DI DIRITTI

Art. 15.

Pubblica utilità

Sono dichiarati di pubblica utilità in forza della presente legge tutti gli impianti tecnici, loro infrastrutture ed accessori, atti alla distribuzione di programmi televisivi e sonori, acquisiti o realizzati in provincia di Bolzano in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691.

Ai fini dell'espropriazione ed occupazione d'urgenza la dichiarazione di pubblica utilità di singoli impianti realizzati dalla RAS è data con l'approvazione, da parte della giunta provinciale, del relativo piano tecnico.

Nel caso di impianti realizzati da comuni, la pubblica utilità viene dichiarata, per delega della provincia, dalla giunta comunale competente per territorio.

Art. 16.

Espropriazione e occupazione d'urgenza

I diritti di proprietà per la costruzione di impianti o di strade di accesso, i diritti di passaggio su strade non aperte al pubblico, i diritti relativi a condutture aeree o sotterranee e qualsiasi altro diritto necessario per la realizzazione o manutenzione degli impianti, loro accessori ed infrastrutture, di cui all'articolo precedente, possono formare oggetto di espropriazione o occupazione di urgenza a mente della disposizione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

Le domande relative a procedimenti di espropriazione o occupazione d'urgenza possono essere presentate dalla RAS, dai comuni interessati o loro consorzi, anche ad istanza di terzi.

I procedimenti di cui al presente articolo possono essere instaurati soltanto ove la costituzione dei relativi diritti non sia stata possibile in via contrattuale, fermi restando, per la determinazione dell'indennizzo, i criteri valutativi di cui agli articoli 12 e 13 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 17.

Ispezione di luoghi

I dipendenti ed amministratori della RAS e le persone incaricate della realizzazione o manutenzione di impianti radiotelevisivi sono autorizzati ad accedere, nelle sole ore diurne, ai fini dell'ispezione, a qualsiasi fondo ove ciò si renda necessario per la costruzione o manutenzione degli impianti, loro infrastrutture ed accessori di cui all'articolo precedente.

Le persone di cui al comma precedente devono esibire, a richiesta degli interessati, apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta provinciale.

Parte III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Le indennità dovute ai privati, i cui impianti radiotelevisivi vennero acquisiti dalla provincia a mente del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, sono determinate tenendo presente il seguente criterio di valutazione:

a) valore venale dell'impianto;

b) eventuali corrispettivi ed utili conseguiti dal cedente in via diretta o indiretta in seguito all'installazione dell'impianto.

La RAS provvede alla determinazione e corresponsione delle indennità di cui al comma precedente se ed in quanto esse non vennero già corrisposte dalla provincia.

Qualora la determinazione delle indennità non venisse accettata dai privati interessati, si applicano le disposizioni della parte II della presente legge. Qualora impianti acquisiti dalla provincia dovessero diventare superflui, il relativo materiale potrà essere restituito ai rispettivi privati già proprietari degli impianti stessi che ne facessero richiesta. Tale restituzione sarà gratuita se l'acquisizione da parte della provincia è avvenuta a titolo gratuito e verso pagamento se l'acquisizione è avvenuta a titolo oneroso.

La RAS provvede, inoltre, al pagamento dei corrispettivi per la gestione degli impianti acquisiti dalla provincia, per il periodo successivo al 1° luglio 1973, se ed in quanto tali corrispettivi non vennero già corrisposti dalla provincia.

Art. 19.

Fino a quando non sarà assunto il personale previsto dalla pianta organica di cui all'art. 14, la RAS provvederà al disimpegno dei propri servizi tecnici, contabili e di ordine, con il personale della provincia.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con nuova legge provinciale, il personale della RAS non potrà superare il numero complessivo di 15 dipendenti, di cui non più di 3 della carriera direttiva e non più di 4 della carriera di concetto. Personale in eccedenza potrà essere assunto in via provvisoria, ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, in misura non superiore al 30% del personale complessivo e nei soli casi di comprovata necessità, nonchè dietro autorizzazione, di volta in volta, da parte della giunta provinciale.

Fino a quando non saranno assunti il direttore ed almeno 8 dipendenti, il consiglio di amministrazione sarà composto dei soli membri di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 5.

Art. 20.

Fino a quando non sarà diversamente provveduto dal consiglio di amministrazione dell'azienda, il servizio di cassa della azienda stessa sarà provvisoriamente assicurato dall'istituto di credito, cui è affidato il servizio di tesoreria della provincia mediante l'apertura di un conto corrente fruttifero, al quale affluiranno tutte le entrate e sul quale graveranno tutte le spese dell'azienda.

Art. 21.

Per il finanziamento dell'azienda provinciale, di cui alla presente legge, il contributo annuo della provincia, ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, è stabilito nella seguente misura: lire 300 milioni iscritte al cap. 2657 dello stato di previsione della spesa della provincia per l'esercizio finanziario 1974, salvo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo; gli importi a carico degli esercizi successivi saranno stabiliti annualmente con la relativa legge di bilancio.

L'erogazione dei contributi provinciali all'azienda RAS avviene mediante deliberazione della giunta provinciale sulla base del bilancio di previsione dell'azienda stessa.

I fondi stanziati nel bilancio provinciale per gli scopi di cui alla presente legge, non impegnati entro la chiusura dello esercizio, si conservano tra i residui, che possono essere utilizzati entro il secondo esercizio successivo.

Fino a quando non sarà divenuto esecutivo il primo bilancio di previsione dell'azienda, la giunta provinciale adotterà ulteriormente i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione di quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, utilizzando direttamente le disponibilità finanziarie iscritte al suddetto cap. 2657 del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1974.

Per l'esercizio finanziario 1975, in deroga al disposto dello art. 12 della presente legge, il bilancio di previsione della RAS sarà sottoposto all'approvazione della giunta provinciale entro tre mesi dalla nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 5 e dell'ultimo comma dell'art. 19 della presente legge.

Art. 22.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 13 febbraio 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PREtIS

(2561)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751550)